



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA**

Via C. Colombo, 30 – Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web
www.guardiacostiera.gov.it/barletta

ORDINANZA n. 06/2025

Approvazione del Regolamento del Porto di Bisceglie

Il Capo del Circondario Marittimo di Barletta;

VISTA: l'Ordinanza n° 27/1997 in data 21.06.1997 emanata dalla Capitaneria di porto di Molfetta disciplinante l'uso delle banchine e degli specchi acquei del porto di Bisceglie, nonché la circolazione stradale nell'ambito dello stesso;

VISTA: la Legge 13.05.1940, n° 690, disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTI: il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della Strada" ed il "Regolamento di esecuzione ed attuazione" approvato con il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;

VISTO: il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n° 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali";

VISTA: la Circolare Titolo: Porti – serie VIII – n° 16 – prot. n° DEM/1823 in data 19/07/2002 della Direzione Generale per le infrastrutture per la navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 - "Codice della nautica da diporto";

VISTE la Legge 31 Dicembre 1982, n° 979 recante le "disposizioni per la difesa del mare" ed il Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 205;

VISTO: Il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n° 197;

RITENUTO: necessario, per motivi di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica

incolumità regolamentare le attività marittime all'interno del porto di Bisceglie al fine di garantire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni portuali nonché individuare e regolamentare quei tratti di banchina direttamente interessati dalla circolazione e transito delle persone e dei mezzi, al fine di prevenire intralci alle attività marittime nonché danni alle persone e/o cose;

RITENUTA: la necessità di aggiornare la disciplina degli ormeggi di tutte le unità da pesca e da diporto, nonché il loro ancoraggio nelle acque interne e della rada portuale;

RITENUTO: altresì opportuno disciplinare l'uso degli scivoli a mare esistenti in porto e nelle aree demaniali marittime adiacenti;

ACQUISITO: il parere del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie;

ACQUISITO: il parere di concordanza del Comune di Bisceglie – Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile PNRR Transizione Digitale pervenuto con fg. Prot. n. 7521 in data 4 Febbraio 2025;

ACQUISITO: il parere favorevole del Comando della Polizia Municipale del Comune di Bisceglie pervenuto con fg. Prot. n. 7574 in data 4 Febbraio 2025;

ACQUISITO: il parere favorevole del Comune di Bisceglie – Ripartizione pianificazione, programmi ed infrastrutture con fg. 11894 in data 20 Febbraio 2025;

VISTI: gli artt. 16, 17, 30, 62, 65, 80, 81, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 74, 79, 80, 81 e 82, del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1 - (APPROVAZIONE)

E' approvato l'allegato Regolamento che disciplina la navigazione, l'ormeggio, la sosta e il disormeggio, nonché ogni altra attività connessa alla sicurezza della navigazione, delle persone e alla tutela ambientale delle strutture portuali e dello specchio acqueo del porto di Bisceglie.

Il presente provvedimento entra in vigore a far data dal 01 Marzo 2025, abrogando l'Ordinanza n° 27/97 in premessa indicata, unitamente a qualsiasi altra precedente disposizione in contrasto con lo stesso.

Art. 2- (DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI)

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina Ordinanze "del sito istituzionale" www.barletta.guardiacostiera.it e la diffusione tramite gli organi di informazione.

Le infrazioni alla disciplina stabilita nel Regolamento saranno punite, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ovvero integri più grave e/o diversa fattispecie sanzionatoria amministrativa, ai sensi degli artt. 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

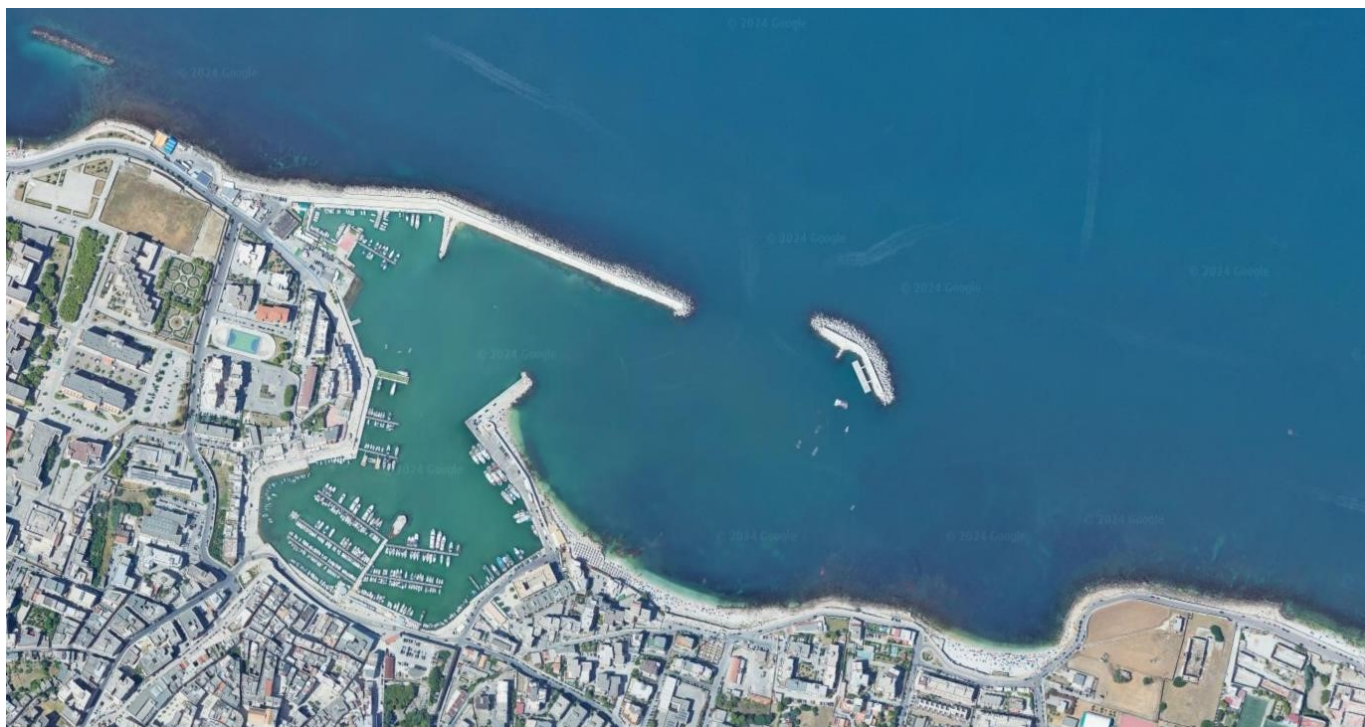
Barletta 21/02/2025

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP) Antonino INDELICATO

| Firmato Digitalmente da/Signed by: |
| ANTONINO INDELICATO |
| In Data/On Date: |
| venerdì 21 febbraio 2025 10:29:20 |
| |

REGOLAMENTO DEL PORTO DI BISCEGLIE



CAPO I

DELIMITAZIONI DELL'AMBITO PORTUALE

ART. 1 – AMBITO PORTUALE DEL PORTO DI BISCEGLIE

L'ambito portuale di Bisceglie, così come evidenziato nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, comprende:

- Tutto lo specchio acqueo portuale ricadente all'interno delle opere foranee Molo della Libertà – Molo di Levante, nel tratto di mare compreso tra il molo di Levante e la congiungente tra il fanale giallo della Diga Sant'Antonio e Via Prussiano angolo via Ricasoli, come meglio indicato nella planimetria allegata;
- Le banchine, gli scali di alaggio e le altre aree demaniali marittime comprese tra il Molo di Levante dalla sua radice alla sua testata, Banchina via Taranto, via Nazario Sauro, via La Spiaggia, Molo della Libertà (Molo di Ponente) dalla sua radice alla sua testata, il piazzale della Libertà, Diga Sant'Antonio (Antemurale);
- Le acque esterne, cioè la zona di mare prospiciente il porto e compresa entro mezzo miglio marino dall'imboccatura.

CAPO II

DESTINAZIONE DELLE BANCHINE, AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE BANCHINE

La destinazione delle banchine, delle aree demaniali e degli specchi acqueei portuali, così come indicato nell'art. 1, è la seguente:

ZONA 1 (MOLO DI LEVANTE):

comprende la banchina del Molo di Levante ed il pennello in testata ed è destinata all'ormeggio a pacchetto delle unità adibite alla pesca professionale in relazione alle loro diverse grandezze, ad esclusione del tratto di banchina, compreso tra la bitta n.8 e la bitta n.10, riservata esclusivamente alle unità da pesca che ivi accostano per effettuare bunkeraggio o per lo sbarco di prodotti ittici. L'ormeggio in tale area è limitato solo al periodo strettamente necessario ad effettuare tali operazioni. Il Pennello in testata al molo può, inoltre, essere destinato al transito delle imbarcazioni da diporto/uso conto proprio, previa autorizzazione del Comandante del Porto.

Deroghe alle precedenti disposizioni possono essere concesse volta per volta dall'Autorità Marittima in relazione ad esigenze particolari.

ZONA 2 (ZONA PORTO):

comprende gli specchi acquei, le banchine e i pontili galleggianti posti tra la radice del molo di Levante fino ai due pontili galleggianti (denominati pontile A e pontile B) lungo via Porto, area destinata, in ordine di arrivo, all'ormeggio di motobarche da pesca a motore e a remi iscritte presso l'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie. Nelle more di un affido in concessione dei suddetti pontili, la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovrà essere garantita dall'Amministrazione comunale.

ZONA 3 (VIA PORTO ANGOLO VIA N. SAURO):

comprende gli specchi acquei, le banchine poste a partire dal pontile B (escluso) al confine della concessione demaniale marittima della Bisceglie Approdi, lungo via Porto, area destinata, in ordine di arrivo, all'ormeggio di unità da pesca professionale in relazione al diverso pescaggio delle stesse;

ZONA 4 (MOLO DELLA LIBERTA'):

l'area demaniale marittima compresa dalla radice del molo di Ponente fino alla testata è interdetta a qualsiasi tipo di ormeggio. Derghe alle precedenti disposizioni possono essere concesse volta per volta dall'Autorità Marittima in relazione ad esigenze particolari.

ZONA 5 (DIGA S. ANTONIO):

ad eccezione delle unità all'uopo autorizzate dal Comandante del Porto, presso la banchina Sant'Antonio è fatto divieto assoluto di ormeggio. Nei pressi della Diga, esternamente alla stessa, per una distanza di 100 metri dall'opera portuale, sono altresì vietate: la balneazione, la sosta, la fonda e la pesca (sportiva/ricreativa e professionale sia in superficie che subacquea).

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, AGLI ORMEGGI E ALLA SOSTA DELLE UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO

ART. 3 – INGRESSO/USCITA DAL PORTO

La navigazione all'interno del Porto di Bisceglie e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura è consentita esclusivamente per raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio. Tutte le unità in entrata/uscita dal porto di Bisceglie dovranno transitare **“esclusivamente”** attraverso l'imboccatura di “Tramontana” (fanale verde – E.F. 3769 Molo della Libertà e fanale rosso – E.F. 3766 Diga Sant'Antonio – vedi allegata planimetria).

Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata. Durante la navigazione all'interno del porto e nelle manovre di ingresso ed uscita dallo stesso, i Comandanti delle unità, al fine di scongiurare situazioni cinematiche pericolose, per accedere al porto dall'imboccatura dovranno navigare ad una distanza di 100 metri dalla diga Sant'Antonio prestando la massima attenzione.

ART. 4 – LIMITAZIONE DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE

Nel tratto di mare ricompreso tra le spiagge denominate “Macello” (1^a spiaggia) e spiaggia denominata “del Pretore” (2^a spiaggia), la zona di mare riservata alla balneazione è limitata a 100 metri di distanza dalla costa.

Il concessionario dello stabilimento balneare della spiaggia della “Conchiglia Adriatica”, nell'area di propria competenza, e il Comune di Bisceglie nel rimanente tratto di litorale, hanno l'obbligo di segnalare, durante la stagione balneare, il limite di 40 mt collocando gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo, posizionati parallelamente al litorale in quantità tale da non essere distanziati, l'uno dall'altro, più di 25 m.

Il presente limite è sempre da considerarsi “speciale” rispetto al limite delle acque di balneazione indicato dalla ordinanza di sicurezza balneare.

ART. 5 – DIVIETO DI NAVIGAZIONE, SOSTA E FONDA

In tutto lo specchio acqueo portuale ricadente all'interno delle opere foranee e nel tratto di mare compreso tra il molo di Levante e la congiungente tra il “fanale giallo della Diga Sant'Antonio” e “via Prussiano angolo via Ricasoli”, così come meglio indicato nella planimetria allegata, è vietata, a qualsiasi tipo di unità, la fonda e, più in generale, la sosta.

L'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie potrà autorizzare, in casi eccezionali, la sosta alla fonda in tale zona di avamposto, allorquando sia accertata la carenza di posti di ormeggio in banchina. Tale autorizzazione verrà concessa tenendo conto della sussistenza di un servizio di guardia a bordo.

ART. 6 - NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

La navigazione all'interno del Porto di Bisceglie e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura è consentita esclusivamente per raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio.

Durante la navigazione all'interno del porto e nelle manovre di ingresso ed uscita dallo stesso, i comandanti/conducenti devono:

- a) assicurarsi che il pescaggio della propria unità sia compatibile alla profondità dei fondali del porto e delle banchine;

- b) prestare la massima attenzione alle altre unità in manovra;
- c) navigare a lento moto, con velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, ovvero, in caso di condizioni meteomarine particolari, con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della manovra evitando la creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed alle unità ormeggiate;
- d) avvisare con segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia o visibilità ridotta;
- e) l'entrata e l'uscita dal porto deve avvenire nel rispetto delle regole di navigazione dettate dalle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- f) nel caso di unità plananti, navigare in dislocamento;
- g) nel caso di acqua scooter, moto d'acqua o mezzi simili, navigare senza che il tubo di scarico fuoriesca dall'acqua.

ART. 7 - DIVIETI NELLE ACQUE ANTISTANTI L'IMBOCCATURA DEL PORTO

Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto per un raggio di mt. 150 è interdetta la sosta, l'ormeggio e ad ogni altra attività connessa all'uso del mare.

Inoltre, è assolutamente VIETATO:

- a) effettuare la balneazione e le immersioni subacquee di qualsiasi natura;
- b) effettuare gare sportive con qualsiasi unità e con qualsiasi propulsione;
- c) esercitare la pesca di qualunque genere;
- d) effettuare lo sci nautico – surfing, windsurfing e kite-surfing, paracadutismo ascensionale.
- e) tuffarsi dai moli e dai massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali;

ART. 8 - DIVIETI IN AMBITO PORTUALE

In ambito portuale è vietato:

- a) effettuare la balneazione e le immersioni subacquee di qualsiasi natura;
- b) effettuare la sosta, l'ancoraggio ed il transito non finalizzato all'ingresso/uscita dal porto di Bisceglie;
- c) l'attività di pesca, sia in superficie che subacquea (sportiva/ricreativa/professionale);

- d) effettuare gare sportive con qualsiasi unità e con qualsiasi propulsione se non espressamente autorizzato per iscritto dall'Autorità Marittima;
- e) effettuare lo sci nautico – surfing, windsurfing e kitesurfing, paracadutismo ascensionale;
- f) tuffarsi dai moli e dai massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali;
- g) navigare a vela (le relative unità dovranno utilizzare il motore ausiliario), o utilizzare tavole a vela; o spiegare le vele all'ormeggio;
- h) lasciare i motori delle unità in funzione una volta completata la manovra di ormeggio;
- i) sostare con qualsiasi unità dando fondo all'ancora nella zona di transito interna del bacino portuale;
- j) effettuare qualsiasi tipo di navigazione difforme da quanto previsto al Capo III -art. 3 del presente regolamento;
- k) effettuare il lavaggio del pescato e di prodotti ittici in genere, utilizzando le acque portuali nonché prelevare acqua di mare per fini che, direttamente o indirettamente, possano comportare contaminazioni della catena alimentare (scongelo, cernita e manipolazione di prodotti ittici);
- l) depositare attrezzature da pesca lungo le banchine e i pontili galleggianti, in modo tale che possano creare intralcio alle manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità, nonché pericolo per la circolazione di persone e/o veicoli.
- m) effettuare operazioni di rifornimento carburante per qualsiasi tipo d'imbarcazione a mezzo autobotte, fusti, barili.

ART. 9 - SOSTA DELLE UNITA' DA PESCA

Durante la sosta in porto i Comandanti e/o proprietari/armatori delle unità da pesca devono:

1. ormeggiare di fianco (a pacchetto) nei tratti di banchina indicati al precedente **Art. 2 (Zona 1)**, l'eventuale altro tipo di ormeggio dovrà essere autorizzato con provvedimento scritto dal Comandante del porto di Bisceglie;
2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei, per numero e qualità nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danni e/o incidenti alle altre unità affiancate;
3. eseguire prontamente i movimenti lungo la banchina, che dovessero rendersi necessari su semplice disposizione verbale impartita dall'Autorità Marittima;

4. assicurare la propria pronta reperibilità in modo da garantire l'esecuzione delle manovre disposte dall'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie.
5. controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario;
6. utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
7. dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima, in caso di sversamento in ambito portuale di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, adottando ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
8. evitare ogni forma di inquinamento acustico;
9. evitare ogni forma di inquinamento elettromagnetico legato all'utilizzo dei radar, i radar di bordo dovranno essere spenti alla fine della manovra di ormeggio.

ART. 10 - SOSTA DELLE UNITA' DA DIPORTO

Durante la sosta in porto i Comandanti e/o proprietari delle unità da diporto devono:

1. ormeggiare nei tratti di banchina all'uopo destinate ed assentite in concessione;
2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danni e/o incidenti alle altre unità affiancate;
3. eseguire prontamente i movimenti lungo la banchina, che dovessero rendersi necessari su semplice disposizione verbale impartita dall'Autorità Marittima;
4. controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario;
5. utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
6. dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, adottando ogni utile provvedimento per contenere o

limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;

7. evitare ogni forma di inquinamento acustico;
8. evitare ogni forma di inquinamento elettromagnetico legato all'utilizzo del radar. I radar di bordo dovranno essere spenti alla fine della manovra di ormeggio.

CAPO IV

DEMANIO

ART. 11 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUL DEMANIO PORTUALE

Salvo quanto non specificatamente indicato dalla vigente ordinanza, emanata per competenza dalla Capitaneria di Porto di Barletta, circa la "Disciplina delle attività svolte nell'ambito del demanio marittimo e nei porti ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Barletta," (articolo 68 del Codice della Navigazione), tutte le sottoelencate attività, prima di essere poste in essere, dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima di Bisceglie.

ART. 12 - DEPOSITI SULLE BANCHINE ED AREE PORTUALI

Sulle banchine portuali e sui pontili galleggianti non è consentito il deposito di merci, attrezzature e/o dotazioni di sicurezza se non per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali, di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'unità, nonché in occasione dell'eventuale imbarco/sbarco di attrezzature/dotazioni (siano esse destinate ad unità da pesca o diporto).

Eventuali contingenti necessità di deposito, connesse a specificate attività lavorative, potranno essere sottoposte alla valutazione dell'Autorità Marittima previa istanza indirizzata all'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie che se del caso, rilascerà apposito Nulla Osta.

Gli attrezzi depositati dovranno essere sistemati in modo tale da non creare intralcio alle manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità, nonché pericolo per la circolazione di persone e/o veicoli.

ART. 13 – LAVORI / ATTIVITA' IN AMBITO PORTUALE

Sulle aree demaniali ricadenti nel porto ed a bordo delle unità ormeggiate, senza preventiva nulla osta dell'Autorità Marittima, non è consentita l'effettuazione

di alcun lavoro/intervento che comporti l'uso della fiamma ossidrica, delle miscele ossiacetileniche o delle saldature elettriche.

In tutto l'ambito portuale è, altresì, sempre vietata l'effettuazione di lavori di carenaggio.

L'esercizio di qualsiasi altra attività, ad eccezione delle attività di varo e alaggio e per le quali si fa esplicito rimando all'art. 14, dovrà essere comunque e sempre preventivamente autorizzata.

Al fine del rilascio della prescritta autorizzazione dovrà essere presentata all'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie apposita richiesta nella quale dovranno essere indicati necessariamente:

1. committente (nome, cognome, ecc.);
2. ditta esecutrice dei lavori iscritta al registro di cui art. 68 C.N.;
3. luogo dell'intervento e tipologia di intervento;
4. data inizio dell'intervento e durata presunta dei lavori;
5. responsabile della sicurezza;
6. contatti telefonici.

L'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie, a cura del committente, dovrà essere altresì informato, anche per le vie brevi, del termine degli stessi.

ART. 14 - ALAGGIO E VARO DI PICCOLE UNITA' DA DIPORTO E DA PESCA

Nel porto di Bisceglie le aree portuali in cui è ammesso l'alaggio e varo di piccole imbarcazioni sono: Banchina del Molo di Levante, Banchina via Porto, Banchina via N. Sauro, scalo d'alaggio (A), scalo d'alaggio (B) e scalo d'alaggio (C);

Ferme restando le norme in materia del Codice della Strada, ed in particolare quelle di cui agli art. 61 (Sagoma limite) e art. 62 (Massa limite), chi intende alare o varare unità navali a mezzo autogrù, deve inoltrare apposita comunicazione all'Autorità marittima di Bisceglie utilizzando il modello in Allegato 1 anche a mezzo e-mail: lbisceglie@mit.gov.it, con almeno 24 ore di anticipo (60 ore di anticipo se l'operazione è da svolgersi nelle giornate di domenica/festivi e nella giornata lavorativa immediatamente successiva).

La partecipata comunicazione, da presentarsi in maniera disgiunta per le operazioni di varo e per le operazioni di alaggio, dovrà essere firmata anche dal titolare della ditta/società esecutrice dell'operazione ovvero dal proprietario del mezzo terrestre utilizzato per le operazioni di alaggio e varo potranno essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società all'uopo autorizzate ovvero da società che avranno assolto gli obblighi di comunicazione di cui alla vigente ordinanza che disciplina le attività sul demanio marittimo nel circondario marittimo di Barletta.

Tutti i mezzi terrestri dovranno comunque essere muniti di permesso di accesso in porto, rilasciato dall'Autorità Marittima di Bisceglie, secondo le modalità previste dall'art. 18.

ART. 15 - IMPIEGO DI SOMMOZZATORI IN AMBITO PORTUALE

L'impiego di sommozzatori in ambito portuale è disciplinato con apposita ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Barletta.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 16 – RIFIUTI PORTUALI

Nel rispetto del piano di gestione dei rifiuti portuali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n° 197/2021, i rifiuti prodotti in ambito portuale a seconda della loro tipologia, (pericolosi e non) e se di natura speciale dovranno essere conferiti, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n° 152/2006, esclusivamente presso "ditte autorizzate" le quali provvederanno allo smaltimento/recupero.

È fatto obbligo al produttore del rifiuto di conservare la ricevuta del formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) secondo quanto indicato delle vigenti disposizioni e di renderla sempre disponibile per le attività controllo da parte delle autorità competenti.

I concessionari delle aree portuali ed i concessionari dei pontili galleggianti ubicati all'interno dello specchio acqueo portuale hanno l'obbligo di mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78), e fatte salve le disposizioni in cui all'art. 192 del D. Lgs n° 152/2006, nell'ambito portuale di Bisceglie è fatto assoluto divieto di:

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo dell'unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (natanti, reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi ecc..);

d) procedere all'eliminazione di rifiuti mediante incenerimento;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. n° 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi.

CAPO VI

NORME PER LE CONCESSIONI IN AMBITO PORTUALE

ART. 17 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI

L'occupazione della banchina o di parte di essa, dello specchio acqueo portuale, e, più in generale del demanio marittimo, può essere concessa esclusivamente dall'Amministrazione Comunale di Bisceglie.

Il concessionario che occupa parte dello specchio acqueo interno al porto con pontili (galleggianti e non) allo scopo di fornire il servizio di ormeggio per la nautica da diporto è tenuto a:

- a) garantire la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti, ecc.);
- b) adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo e/o dei beni demaniali in concessione;
- c) fornire assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- d) garantire la pronta reperibilità (24 ore su 24) di proprio personale, o di un responsabile, al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie in caso di emergenza mettendo, altresì, a disposizione delle autorità competenti risorse umane e materiali;
- e) riservare il 10% dei propri posti di ormeggio per l'eventuale ormeggio delle unità da diporto in transito segnalando gli stessi e rendendoli facilmente individuabili dall'utenza e dagli organi preposti al controllo;
- f) curare l'affissione di copia delle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Barletta sulle materie di interesse per l'utenza portuale;
- g) mantenere nella propria disponibilità i numeri di telefono / contatti dei proprietari delle Unità da diporto ivi ormeggiate;
- h) realizzare a curare l'aggiornamento di un registro, anche in formato elettronico, contenente i dati delle unità in transito, ormeggiate nei propri pontili/posti di ormeggio (sigla iscrizione imbarcazione, matricola scafo e/o motori per i natanti e proprietà dell'unità stessa); sullo stesso dovranno

essere annotate informazioni circa la presenza all'ormeggio /giorno di uscita – ingresso, i posti di volta in volta occupati, il loro periodo di utilizzo; il precitato registro dovrà essere prontamente messo a disposizione dell'Autorità Marittima e di ogni altra Forza di Polizia per le finalità connesse ai compiti istituzionali delle stesse;

CAPO VII

NORME DI CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PORTO

ART. 18 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PEDONALE

In ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale lungo la banchina di via Taranto, la banchina che costeggia il Lungomare Nazario Sauro, via La Spiaggia, ad esclusione del tratto di area portuale lungo la banchina del molo di Levante e del molo della Libertà (Molo di Ponente) il cui accesso è consentito previa autorizzazione di accesso in porto rilasciata dall'Autorità Marittima ai soggetti aventi diritto.

I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando attenzione al piano di calpestio e alle scale, evitando eventuali ostacoli e/o impedimenti;

E' vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio banchine, camminare sulle scogliere frangiflutti e avvicinarsi ai segnalamenti marittimi (fari, fanali, ecc.);

Fatta eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività lavorative, in presenza di condizioni metereologiche sfavorevoli, di forte vento o di onde infrangenti sui moli, e nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso pedonale alle banchine.

ART. 19 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI

Nel porto di Bisceglie le aree portuali in cui è ammesso l'accesso e la circolazione di veicoli sono: lungo la Banchina del Molo di Levante e Molo della Libertà, Banchina via N. Sauro Ingresso Porto turistico, Banchina via Porto ingresso scalo d'alaggio (A); P.le della Libertà ingresso scalo d'alaggio (B); P.le della Libertà ingresso scalo d'alaggio (C);

- a) l'accesso veicolare in ambito portuale è riservato ai titolari di permesso di accesso in porto rilasciato, a seguito di istanza, dall'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie.
- b) la circolazione e la sosta è consentita ai veicoli, muniti di permesso scritto rilasciato dall'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie, che devono essere impiegati per le operazioni di sbarco del pescato o di imbarco /sbarco di attrezzature nautiche delle unità ivi ormeggiate;
- c) I veicoli autorizzati devono sempre procedere alla minima velocità (passo d'uomo), con gli anabbaglianti sempre accesi, mantenendosi a sicura distanza dal ciglio banchina e dando comunque sempre la precedenza ai pedoni;
- d) La sosta temporanea dei veicoli deve avvenire sempre ad una distanza del ciglio banchina non inferiore a 1,5 metri ed in modo da consentire il libero transito pedonale;
- e) I veicoli dovranno essere lasciati in sosta per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di sbarco/imbarco;
- f) E' assolutamente vietata la sosta di qualsiasi veicolo su tutta l'area ricadente sugli scali d'alaggio (A), (B), (C);

Possono accedere in porto, sempre e senza alcuna autorizzazione, i seguenti veicoli:

- a) veicoli con targa di Stato appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per servizi di emergenza e soccorso o vigilanza istituzionale;
- b) veicoli con targa civile muniti di contrassegno “Servizio di Stato” – “Servizio Regionale” – “Servizio Provinciale” – “Servizio Comunale”;
- c) veicoli del personale dell'Amministrazione Finanziaria – Ufficio delle Dogane;
- d) veicoli utilizzati dal Registro Italiano Navale e dell'Amministrazione dello Stato – nell'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 20 - SEGNALETICA

È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di Bisceglie di collocare in tutto l'ambito portuale, apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e idonei mezzi atti a limitare l'accesso a personale non autorizzato in conformità al presente regolamento.

In particolare il posizionamento dei seguenti segnali che dovranno indicare:

- a) Il pericolo di caduta a mare per i pedoni, a causa del ciglio banchinato privo di protezione da posizionare lungo tutte le banchine del Porto e le aree portuali;
- b) Il divieto di accesso all'area portuale di tutti i veicoli non autorizzati da posizionare lungo tutte le banchine del porto e le aree portuali;
- c) Il divieto di sosta/fermata e rimozione forzata dei veicoli, (salvo autorizzati) da posizionare lungo tutte le banchine del Porto e le aree portuali;
- d) il divieto assoluto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, da posizionare lungo tutte le banchine del Porto e le aree portuali.
- e) La fascia di rispetto (1,5 metri) da riservare alle operazioni a ciglio banchina per le operazioni di ormeggio/disormeggio;
- f) Il divieto di effettuare la balneazione e i tuffi, da posizionare lungo tutte le banchine ed in particolare in prossimità della "Spiaggetta" formatasi in testata al molo di Levante;

CAPO VIII

NORME SULLE MISURE ANTINCENDIO IN AMBITO PORTUALE

ART. 21 – IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI E OBBLIGHI

All'attualità, nell'ambito portuale di Bisceglie, nelle aree non assentite in concessione, non sono presenti sistemazioni fisse o mobili antincendio. Per quanto sopra, al fine di prevenire qualsiasi azione o situazione che possa provocare l'innescò di incendi, i proprietari/armatori/conduuttori di qualsiasi tipo di unità ormeggiata nel porto di Bisceglie devono:

- a) mantenere a bordo delle Unità, in ottimo stato di conservazione, mezzi/dotazioni antincendio, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- b) verificare la chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, GPL, ecc.);
- c) verificare che non vi siano fiamme libere o altre condizioni tali da determinare l'innescò di incendio sia a bordo che a terra;
- d) provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso di incendio:
 - 1. mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione;
 - 2. allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, tramite il Numero Unico d'Emergenza 112, e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza;

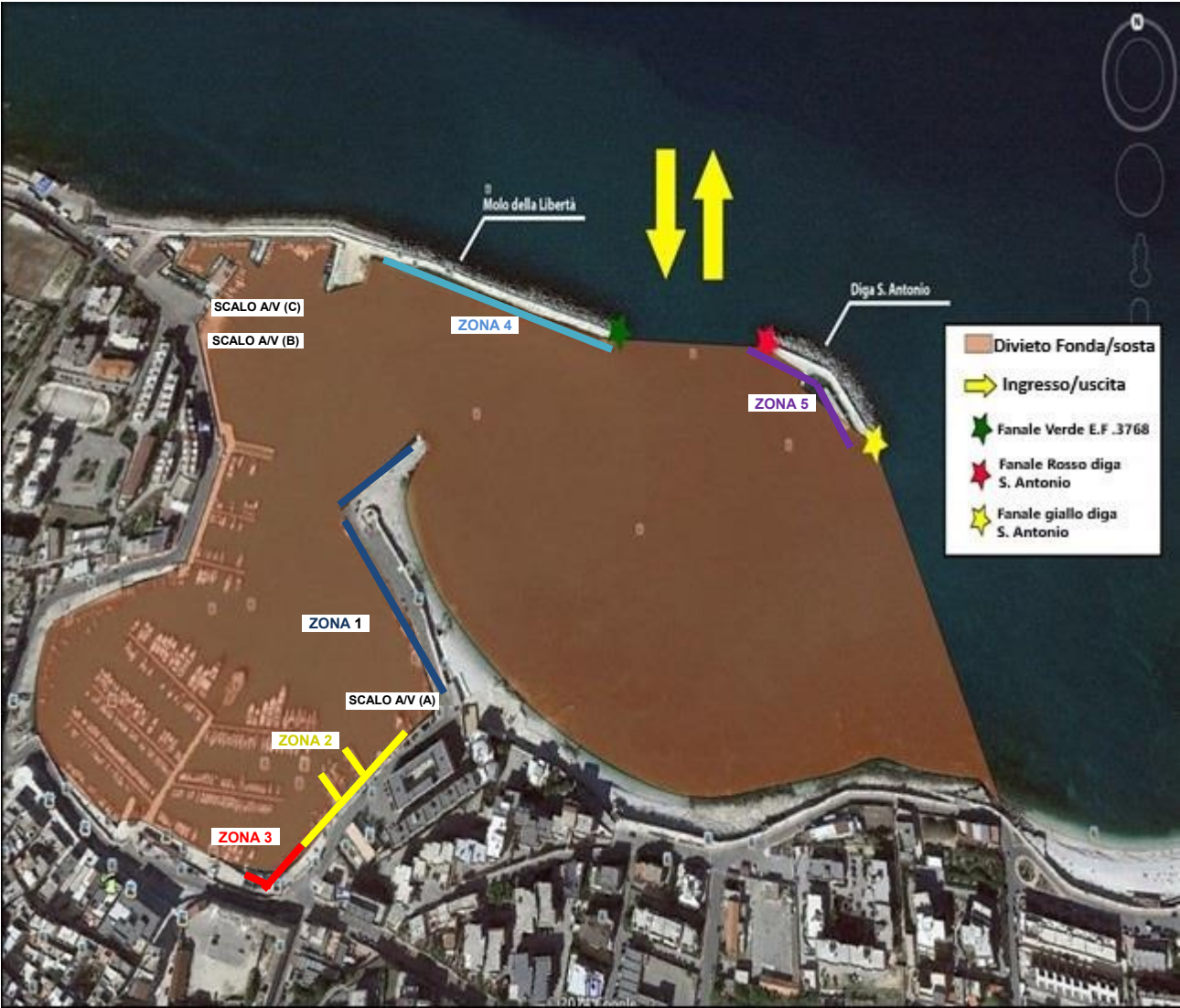
3. azionare gli estintori presenti a bordo e attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

ART. 22 – MANIFESTAZIONI – GARE – AVVIAMENTO ALLO SPORT

In tutto l'ambito portuale sono vietate, manifestazioni e/o gare sportive salvo provvedimenti derogatori, aventi carattere temporaneo, rilasciati dal Capo del Compartimento Marittimo di Barletta.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme vigenti in materia



LEGENDA PORTO DI BISCEGLIE

ZONE PORTUALI	
ZONA 1	MOLO DI LEVANTE
ZONA 2	VIA PORTO
ZONA 3	VIA PORTO ANGOLO VIA N. SAURO
ZONA 4	MOLO DELLA LIBERTÀ
ZONA 5	DIGA S. ANTONIO

SCALI DI ALAGGIO E VARO	
A)	VIA PORTO
B)	VIA LIBERTÀ
C)	VIA LIBERTÀ